



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)
Tel 0376.321312 Fax 0376.222852
C.F. 02384350209 www.territoridelmincio.it

aderente

ABI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare il procedimento elettorale per l'elezione degli organi del Consorzio di bonifica Territori del Mincio, di seguito Consorzio, operante in comprensorio interregionale Lombardia/Veneto.
2. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 2, comma 15, ultimo periodo, della l.r. Lombardia n.25/2011 nel rispetto dell'intesa interregionale Lombardia/Veneto ratificata con l.r. Lombardia n.15/2014, dei criteri dettati dall'art. 82 della l.r. Lombardia n.31/2008 e del Regolamento Regionale Lombardia n.1/2012.

Art. 2

Aventi diritto al voto

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b), della l.r. 31/08, hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal Consorzio ai sensi dall'articolo 90 della l.r. 31/08, i titolari di diritti reali, i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica o anche di irrigazione.

Art. 3

Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi

1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'articolo 2.
2. I rappresentanti delle persone giuridiche, delle comunioni o dei soggetti collettivi esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.
3. I soggetti indicati all'articolo 2 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso comprensorio e nello stesso distretto elettorale, nel caso di previsione dello stesso.
4. Il voto è esercitato in ogni distretto elettorale nel seggio che include il comune nel quale il consorziato è soggetto a maggior contribuzione.

Art. 4

Distretti elettorali

1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione il Consorzio è suddiviso in due distretti ai soli fini elettorali come individuati dall'art.41 dello Statuto consortile:
 - il distretto «Sinistra Mincio» che comprende i territori comunali di Borgo Mantovano, Castelbelforte, Castel d'Ario, Goito, Mantova (zona sinistra laghi), Marmirolo, Ostiglia, Porto Mantovano, Quingentole, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Bigarello, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Gazzo Veronese, Sorgà e Valeggio sul Mincio per l'elezione di sette consiglieri;
 - il distretto «Destra Mincio» che comprende i territori comunali di Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castellucchio, Curtatone, Mantova (zona destra laghi) e Marcaria per l'elezione di cinque consiglieri.

Art. 5

Elenco degli aventi diritto al voto

1. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di pagamento o di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della L.R. n. 31/08 ed è adottato dal Direttore Generale del Consorzio, separatamente per ciascun distretto elettorale.
2. L'elenco è depositato presso la sede del Consorzio, almeno centoventi giorni antecedenti al primo giorno di votazione e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati nel sito del Consorzio e sulla stampa locale. I soggetti iscritti nell'elenco e altri consorziati che ritengono di avere titolo all'iscrizione possono presentare al consorzio richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC: territoridelmincio@pec.it) entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco provvisorio e alle richieste di rettifica di cui al comma 2 e approva l'elenco definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente.
4. La decisione è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di cui al comma 2.

Art.6 **Diritto ed esercizio di voto**

1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto all'interno del proprio distretto e della propria fascia di contribuenza.
2. I soggetti indicati all'art. 2 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto per ogni distretto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso distretto.
3. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, sia agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate o di più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.
4. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.
5. Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del Codice Civile.
6. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.
8. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui commi 5, 6 e 7, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sono consegnati al momento del voto, direttamente al presidente di seggio.
9. In caso di comunione, che non sia stata oggetto di cumulo non omogeneo ai sensi del comma 3, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stato conferito mandato congiunto dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto corredato a pena di nullità da fotocopia dei documenti di identità di tutti i deleganti. Il mandato è consegnato al momento del voto direttamente al presidente del seggio.
10. In caso di decesso di persone fisiche aventi diritto al voto, è in facoltà degli eredi presentare, anche mediante la sottoscrizione di uno solo di essi, richiesta di annotazione nell'elenco degli aventi diritto al voto allegando copia della visura catastale aggiornata della nuova intestazione o della dichiarazione di successione. L'istanza è presentata agli uffici consortili almeno quattro giorni prima del primo giorno di votazione. Il termine è perentorio. Il voto sarà esercitato dal primo intestatario risultante dalla visura catastale o, in assenza, dalla dichiarazione di successione, esclusi comunque i legatari.
11. Prima di esprimere il proprio voto, per poter ricevere la scheda per la votazione, ogni soggetto avente diritto al voto dovrà identificarsi presso il seggio elettorale esibendo proprio documento di identità in corso di validità.

Art. 7 **Convocazione degli aventi diritto al voto**

1. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari di amministrazione, fissa la data delle votazioni, che si svolgono per due giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 dicembre.
2. Della convocazione e del procedimento di formazione delle liste dei candidati deve essere data tempestiva ed ampia notizia mediante pubblicazione sul sito del consorzio, sul sito istituzionale della Regione e all'albo informatico delle province e dei comuni compresi nel comprensorio, sui quotidiani a rilevanza locale e su ogni altro mezzo idoneo individuato dal consiglio di amministrazione.
3. Il Consorzio, successivamente all'informativa di cui al comma 2, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, dà tempestiva e ampia comunicazione sul territorio con le modalità di cui al comma 2, delle date di svolgimento delle elezioni, delle candidature presentate, delle località presso cui si svolgono le operazioni elettorali e dei termini per la presentazione agli uffici dei documenti attestanti la qualità di legale rappresentante o di erede e delle deleghe e dei mandati per l'espressione del voto.

Art. 8
Ufficio elettorale consortile

1. Presso la sede del Consorzio è istituito l'Ufficio elettorale consortile a cui i presidenti dei seggi elettorali comunicheranno al termine delle votazioni e nel più breve tempo possibile i risultati delle votazioni stesse.
2. L'ufficio elettorale consortile è presieduto dal Direttore Generale del Consorzio con l'assistenza dei presidenti di seggio.
3. L'Ufficio avrà il compito di:
 - ricevere le liste di candidati da eleggere;
 - nominare, tra i dipendenti, i soggetti autorizzati all'autentica delle firme degli eventuali soggetti deleganti e alla ricezione le eventuali deleghe per l'espressione del voto;
 - aggregare i risultati delle votazioni ad esso pervenuti dai presidenti dei seggi elettorali redigendone apposito registro e assicurandone la correttezza.

Art. 9
Deleghe

1. Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti e dei mandatari di cui ai commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 6, possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente al medesimo distretto e alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto autenticato da notaio, segretario comunale del Comune di residenza del delegante o da funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di residenza del delegante oppure da funzionario del Consorzio incaricato dal Direttore Generale.
2. La delega deve essere presentata all'Ufficio elettorale consortile, ai soggetti allo scopo incaricati non prima di otto giorni e almeno quattro giorni prima del primo giorno di votazione per l'annotazione nelle liste elettorali. Il termine è perentorio.
3. Ciascun soggetto non può esercitare più di due deleghe nel medesimo distretto.
4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del Consorzio.
5. I soggetti rappresentanti delle persone giuridiche e dei soggetti collettivi possono attribuire delega ad altri soggetti ai quali per legge, atto costitutivo o Statuto sia concesso riceverla.

Art. 10
Modalità di votazione

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, in entrambi i distretti, gli aventi diritto al voto di cui all'articolo 2 sono suddivisi in due fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza proporzionale al rapporto tra il carico contributivo complessivo della fascia stessa e il totale della contribuzione del distretto.
2. Le fasce sono così determinate:
 - gli elettori di ogni distretto sono ordinati in unico elenco per valore crescente di contributo;
 - alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al contributo del contribuente che, sommato ai contributi degli utenti che lo precedono nell'elenco, raggiunge o supera la metà della contribuzione totale del distretto. La prima fascia del distretto «Sinistra Mincio» elegge tre consiglieri, mentre la prima fascia del distretto «Destra Mincio» elegge due consiglieri;
 - alla seconda fascia appartengono i consorziati che non appartengono alla prima. La seconda fascia del distretto «Sinistra Mincio» elegge quattro consiglieri, mentre la seconda fascia del distretto «Destra Mincio» elegge tre consiglieri.
3. Al fine del rispetto del principio di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n.1/2012, di garantire la rappresentanza delle minoranze, in ciascuna fascia di ciascun distretto sarà assegnato un seggio alla lista che segue la prima per numero di voti.

Art. 11
Candidati e sottoscrittori delle liste

1. Entro il termine massimo delle ore dodici del 30 settembre dell'anno di scadenza degli organi ordinari un numero di consorziati, iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto, che rappresenti almeno il sei per cento degli appartenenti alla medesima fascia o, qualora le modalità di votazione di cui all'articolo 8 non prevedano la formazione di fasce, degli aventi diritto al voto del distretto presentano al consorzio liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia o distretto di riferimento, scelti tra consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto; in alternativa, sono sufficienti cinquanta firme di presentatori per ogni fascia o per aventi diritto al voto del distretto.
2. In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono essere in numero almeno pari e comunque non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere.

3. Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dagli stessi candidati; le firme dei candidati e dei presentatori devono essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.
4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
5. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
6. Non possono essere candidati, oltre a quanti si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, per quanto applicabili, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il Consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza e controllo sullo stesso.

Art. 12

Presentazione e accettazione delle liste

1. Le liste di candidati devono essere consegnate, presso la sede consortile in unico originale, ai funzionari del Consorzio designati dal Direttore Generale. Il funzionario del Consorzio ne accusa ricevuta, restituendo una copia fotostatica attestante il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste sono adottate dal Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione e comunicate, nei successivi cinque giorni, dal Direttore Generale al primo tra i sottoscrittori di ogni lista.
3. Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 2 dell'articolo 11, le liste stesse sono ridotte escludendo i candidati eccedentari in ordine di lista.
4. La riduzione del numero di candidati delle liste viene comunicata al primo sottoscrittore della medesima, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.
5. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Direttore Generale del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
6. Il Direttore Generale provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo on-line del consorzio almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.
7. Le liste dei candidati sono altresì affisse con manifesto nelle sedi del seggio elettorale.

Art.13

Seggi elettorali

1. Al fine di garantire la massima partecipazione al voto sono istituiti quattro seggi elettorali presso i quali gli aventi diritto al voto si dovranno recare nei giorni previsti per lo svolgimento delle votazioni:
 - a) per il distretto "Sinistra Mincio":
 - Seggio 1 – il primo giorno di votazione, in luogo da definire, per i comuni Castelbelforte, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella, San Giorgio Bigarello e Valeggio sul Mincio;
 - Seggio 1 – il secondo giorno di votazione, in luogo da definire, per i comuni Castelbelforte, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella, San Giorgio Bigarello e Valeggio sul Mincio;
 - Seggio 2 – il primo giorno di votazione, in luogo da definire, per i comuni di Borgo Mantovano, Castel d'Ario, Gazzo Veronese, Mantova (sinistra laghi), Ostiglia, Quingentole, Roncoferraro, Serravalle a Po, Sorgà, Sustinente e Villimpenta;
 - Seggio 2 – il secondo giorno di votazione, in luogo da definire, per i comuni di Borgo Mantovano, Castel d'Ario, Gazzo Veronese, Mantova (sinistra laghi), Ostiglia, Quingentole, Roncoferraro, Serravalle a Po, Sorgà, Sustinente e Villimpenta;
 - b) per il distretto "Destra Mincio":
 - Seggio 3 – il primo e il secondo giorno di votazione, a Mantova presso la sede consortile in comune di Mantova, via Principe Amedeo, 29, per il Comune di Mantova (destra laghi);
 - Seggio 4 – il primo giorno di votazione, in luogo da definire, per i comuni di Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castellucchio, Curtatone e Marcaria;

Seggio 4 – il secondo giorno di votazione, in luogo da definire, per i comuni di Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castellucchio, Curtatone e Marcaria;

2. Il seggio elettorale è composto da quattro componenti: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno a scelta del presidente assume le funzioni di vicepresidente. In fase di spoglio dei voti il seggio si esprime a maggioranza sui casi dubbi e in caso di parità prevale il voto del presidente del seggio.

Art. 14

Espressione del voto e validità delle elezioni

1. Gli aventi diritto esprimono il voto per una lista riportata sulla scheda relativa alla propria fascia e al proprio distretto di appartenenza. È ammessa l'espressione di una preferenza per un candidato della lista votata. La preferenza per un candidato assegna il voto anche alla lista corrispondente. Nel caso vengano espresse più preferenze per candidati della stessa lista rimane valido il voto alla lista mentre le preferenze si considerano nulle. Nel caso sia votata una lista e siano espresse una o più preferenze per candidati di altre liste si considera valido il solo voto di lista.
2. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 15

Spoglio dei voti

1. Lo spoglio delle schede avviene ad elezioni ultimate separatamente per ciascuna fascia, ove siano costituite più fasce. Il seggio decide a maggioranza dei componenti sulle contestazioni e sui voti nulli.

Art. 16

Proclamazione degli eletti

1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti, il presidente del seggio elettorale comunica i risultati nell'ordine decrescente dei voti riportati all'ufficio elettorale consortile e riconsegna il materiale elettorale.
2. I seggi sono assegnati alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi. Nel caso che due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, la priorità di assegnazione dei seggi andrà alla lista i cui candidati complessivamente siano soggetti a maggiore contribuzione.
3. I candidati con il maggior numero di preferenze validamente espresse nell'ambito della lista più votata, sono eletti fino a raggiungere il numero di seggi assegnato alla lista ai sensi dell'articolo 10, salvo i seggi assegnati ai candidati con maggiori preferenze, nell'ambito della lista che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quella più votata. In caso di parità dei voti di preferenza o in assenza di voti di preferenza, risultano eletti i candidati appartenenti alla lista secondo l'ordine di precedenza fissato nella lista medesima.
4. In caso di lista unica, alla stessa è attribuita la totalità dei seggi assegnati alla fascia o anche al distretto, purché votata.
5. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 17

Accettazione

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che è comunicata per iscritto al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, inviato agli eletti con raccomandata o PEC entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto è considerato rinunciatario e subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Contestualmente all'accettazione l'eletto deve dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi consortili per i quali siano scaduti i termini ordinari.

Art. 18

Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato con disposizioni attuative deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 19

Designazione dei rappresentanti degli enti locali

1. Entro il 30 ottobre dell'ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione del Consorzio, il presidente della Provincia di Mantova, previo invito del presidente del Consorzio trasmesso nei trenta giorni antecedenti la data del 30 ottobre, convoca in assemblea i sindaci dei comuni interessati dal comprensorio consortile.

2. I sindaci partecipano all'assemblea anche tramite un assessore o un consigliere allo scopo delegato.
3. L'assemblea di cui al comma 1 designa il rappresentante dei comuni.
4. Ogni rappresentante dei comuni vota per un solo nominativo; è eletto il candidato comunale più votato.
5. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni interessati dal comprensorio consortile.
6. Il presidente della Provincia di Mantova, nei dieci giorni successivi alla designazione di cui al comma 3, comunica al Consorzio il nominativo del rappresentante designato, nonché la sua accettazione.
7. Entro il 30 novembre dell'ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione del Consorzio, l'Amministrazione provinciale di Mantova designa il proprio rappresentante.
8. La Provincia di Mantova, nei dieci giorni successivi alla designazione di cui al comma 7, comunica al Consorzio il nominativo del proprio rappresentante, nonché la sua accettazione.

Art. 20

Designazione del rappresentante della Regione Lombardia

1. La Giunta regionale Lombardia entro il 15 dicembre designa il rappresentante regionale di cui alla lettera e bis), comma 2, dell'articolo 82 della l. r. 31/2008, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e s.m.i.

Art. 21

Entrata in carica

1. Sia i rappresentanti eletti che quelli designati dagli enti locali e dalla Regione entrano in carica il 1° gennaio successivo alla data delle elezioni o delle designazioni. Qualora le elezioni o le designazioni subiscano un ritardo e siano effettuate in date successive al 1° gennaio, gli eletti o i designati entrano in carica immediatamente.

Art. 22

Convocazione del consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente e del comitato esecutivo

1. Per l'elezione del presidente e del comitato esecutivo, il consigliere più anziano di età convoca il consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio. Per l'elezione del presidente e del comitato esecutivo, nei primi due scrutini, è richiesta la maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compresi i rappresentanti degli enti locali e della Regione, se designati; a partire dal terzo scrutinio, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Sono eleggibili a presidente e a membri del comitato esecutivo solo i componenti eletti del consiglio di amministrazione.
2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da due consiglieri, eletti con le modalità di cui al comma 1.